

Fiscal News

n° 7 Luglio 2mila17

Rivista informativa a cura
dell'ufficio fiscale della
Presidenza nazionale

In questo numero...

**Speciale
Defibrillatori**

 **CENTRO
SPORTIVO
ITALIANO**

DEFIBRILLATORI

Il recente *Decreto del 26/6/2017 relativo alle "Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche"*, emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dello Sport, innanzitutto richiama nella parte introduttiva le norme di riferimento relative all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici nell'ambito della nostra realtà di sport dilettantistico:

- **il D.L. 13/9/2012 n.158**, dove all'art.7 comma 11, con il quale il legislatore ha individuato la necessità per le società sportive dilettantistiche di dotarsi ed impiegare defibrillatori semiautomatici, indicando il Ministero della Salute ed il Ministero turismo e Sport quali organi deputati a decretare in merito;
- **il DECRETO del 18/3/2011** "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni" emanato dal Ministero della salute con il Ministro della economia e delle finanze, che costituisce norma di riferimento di carattere generale;
- **il DECRETO 24 aprile 2013 (c.d. Decreto Balduzzi)** con il quale i due Ministri della Salute e dello Sport e Turismo, attuando quanto previsto nel Decreto del 2012, hanno disciplinato la certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale ed hanno statuito in ordine a linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici (DAE).

Tale norma in particolare per ciò che a noi interessa, all'art. 5 definisce le società sportive dilettantistiche su cui ricade l'obbligo della dotazione dei defibrillatori, come quelle di cui al comma 17 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modifiche e integrazioni.

Ulteriori norme in tema di defibrillatori semiautomatici si sono negli anni avvicinate ma soltanto per rinviare l'entrata in vigore dell'obbligo del DAE.

L'odierno Decreto, invece, assolve al compito di precisare ed integrare la precedente normativa (in particolare il Decreto Ministeriale del 24/4/2013 c.d. "Decreto Balduzzi") in tema di defibrillatori semiautomatici, in ordine :

- Alle modalità di assolvimento dell'onere della dotazione e manutenzione del defibrillatore automatico;
- All'obbligo di garantire la presenza di una persona debitamente formata all'utilizzo dello stesso nel corso di gare;
- Alle attività sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi.

All'Art.1 è sancito il principio in base al quale l'**OBBLIGO** di dotazione ed impiego di defibrillatori semiautomatici si intende **ASSOLTO** dalle associazioni e società sportive dilettantistiche – per ciò che riguarda la nostra realtà sportiva - quando si verificano **DUE condizioni**:

- a) si utilizzi un impianto sportivo, avente carattere permanente;
- b) qualora sia presente una persona formata all'utilizzo del DAE durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche.

Analizzando la prima condizione, il Decreto parlando di impianto sportivo, rimanda alla definizione di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 18/3/96, ossia ad un insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive e può essere all'aperto o al chiuso.

Quindi, in buona sostanza, l'obbligo delle associazioni sportive non è quello di detenere necessariamente un defibrillatore ed una persona formata all'utilizzo, ma è quello di sincerarsi prima dell'inizio della attività, che l'impianto sportivo utilizzato, ne sia dotato, pena l'impossibilità di svolgere le attività (v. art.3).

Andando ad analizzare il secondo requisito, ossia quello dell'attività espletata, l'articolo non parla espressamente di "gare" per ciò che riguarda gli Enti di Promozione sportiva (diversamente dalle Federazioni sportive nazionali e dalle discipline sportive associate), fa menzione ad "attività agonistiche di prestazione" rimandando di fatto alla stessa espressione usata nel Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale del CONI, (all'articolo 2, punto 3), ove si indicano proprio tali attività, svolte dagli EPS, connesse al proprio fine istituzionale, anche nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate.

L'osservazione è di rilievo al fine di delineare i confini entro i quali si attiva l'obbligo dell'utilizzo del defibrillatore.

Si ritiene di dover intendere che anche per le menzionate attività degli Enti di Promozione Sportiva si tratti di "gare", in quanto la locuzione "modalità competitive" lascia presagire a manifestazioni in cui ci sia l'esistenza di una classifica, di un risultato/obiettivo, di una premiazione a fronte della misurazione di una prestazione, etc.

Da ciò ne deriva che l'obbligo del defibrillatore non è richiesto per tutte quelle attività preliminari alle gare, come ad esempio per gli allenamenti.

L'obbligo in capo alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche, prima dell'inizio della gara, non si ferma all'accertamento della presenza del defibrillatore ma anche della sua regolare manutenzione e del suo funzionamento, nonché all'accertamento della presenza di persona formata all'utilizzo (v. art.2).

Tali incombenze e verifiche sono demandate dalla società/associazione sportive ad un soggetto all'uopo incaricato.

A tale riguardo il CSI con il [Comunicato Ufficiale n.8 del 7/7/2017](#): *Disposizioni sull'uso dei defibrillatori*, ha fornito le disposizioni tecnico regolamentari da rispettare durante l'espletamento delle nostre gare.

In tema di manutenzione occorre fare riferimento all'allegato E) del c.d. Decreto Balduzzi ove all'art.4.3 è previsto che i DAE devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli ed alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d'uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali. I DAE devono essere mantenuti in condizioni di operatività; la batteria deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento; le piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza.

Gli enti proprietari dei DAE possono stipulare convenzioni con le Aziende Sanitarie o con soggetti privati affinché gli stessi provvedano alla manutenzione delle apparecchiature.

Pertanto, il soggetto incaricato al controllo della manutenzione e del funzionamento del DAE, dovrà accertare il rispetto di tali adempimenti riscontrabili in apposito registro o nella convenzione.

Il Decreto, poi, evidenzia all'art.3 che l'inadempimento degli obblighi sanciti, determina l'impossibilità di svolgere le attività.

Va da sé che la società che non ottemperi a tali obblighi, risponderà direttamente in persona del legale rappresentante in carica pro tempore sotto un profilo di responsabilità sia civile che penale.

Infine, al successivo art.4, ci dice che le disposizioni in esso sancite non sono applicate per le GARE di cui alle attività sportive dell'art. 5 comma 3 Decreto Balduzzi (attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce - escluse bocce in volo-, biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili) nonché per le attività indicate nell'allegato A al Decreto stesso (si tratta sempre di attività a scarso o ridotto impegno cardiocircolatorio), o per attività che si svolgono FUORI dagli impianti sportivi.

Quindi, non è previsto l'obbligo del DAE per quelle attività c.d. in movimento, praticate in luoghi diversi da impianti sportivi coperti o scoperti, come ad es. ciclismo, podismo, vela, nordicwalking, ecc. .

Fiscal News

Grazie per l'attenzione

Ufficio Giuridico e Fiscale
Dr. Francesco Tramaglino

Approfondimento a cura di
Avv. Paola Metalli

